



# SNI

## Orientamento e Formazione

[sni.unioncamere.it](http://sni.unioncamere.it)

Mini Guide per Orientarsi all'Imprenditorialità

# Cos'è e come si usa la Partita IVA



Camera di Commercio  
Caserta



UNIONCAMERE



SERVIZIO NUOVE IMPRESE  
La piattaforma delle Camere di Commercio



## MINI GUIDE PER ORIENTARSI

### Introduzione

Più che una scelta, quella dell'apertura della **partita IVA**, spesso diventa un obbligo, laddove l'attività che si intende svolgere non rivesta più il carattere della occasionalità, quest'ultima, tutelata dalla omonima figura del prestatore di lavoro autonomo occasionale.

Figura, che resta tale solo fino a quando non supera la soglia dei ricavi di **5.000** euro (2.500 se a chiederci la prestazione è lo stesso Committente). Superata tale soglia si deve prendere una decisione, apertura della **partita IVA** o prosecuzione nella forma di prestazione autonoma che, a quel punto, non sarà più occasionale e subirà il prelievo fiscale e contributivo a norma di legge.

Essere un lavoratore autonomo significa mettere a disposizione altrui proprie abilità, servizi, opere, prestazioni.

**E' possibile essere lavoratore autonomo sia con, sia senza partita Iva: cambierà il regime fiscale e contributivo, ma sia chiaro che quella non è impresa, ma è una forma di collaborazione lavorativa.**

Costituire una società, aprire un'attività in forma individuale, dotarla di mezzi e risorse organizzate per offrire un servizio è altra cosa.

In questa ipotesi la **partita IVA** fa parte del corredo/patrimonio genetico dell'organizzazione imprenditoriale e resta solo da capire se ci si trovi o meno nella condizione di dover procedere anche ad iscrizione in Camera di commercio (*ad esempio come gli imprenditori agricoli che ne sono esonerati quando, nell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000*).

[sni.unioncamere.it](http://sni.unioncamere.it)

1



UNIONCAMERE



SERVIZIO NUOVE IMPRESE  
La piattaforma delle Camere di Commercio



## MINI GUIDE PER ORIENTARSI

### Come e quando aprire la partita IVA

Prima d'intraprendere un'attività è necessario, quindi, valutare se essa verrà svolta sotto forma d'impresa oppure solo saltuariamente: in quest'ultimo caso è possibile svolgerla senza **partita IVA** ma solo a determinate condizioni:

- ❖ la vendita deve essere solo occasionale, cioè effettuata in modo sporadico e senza continuità nel tempo;
- ❖ non si può aprire un e-commerce o un sito vetrina con tanto di prezzi, descrizione prodotti, servizi di spedizione e assistenza al cliente;
- ❖ il ricavato annuo derivante dalla vendita occasionale non deve superare i 5.000 euro.

In genere si considera occasionale la vendita praticata da coloro che vendono oggetti realizzati a mano da loro stessi, magari per *hobby*. Un po' come quelli che, in occasione dei mercatini artigianali vendono oggettistica, borse e decorazioni per la casa. Chiaro che in questo caso la vendita non può essere definita di tipo continuativo, pertanto non è previsto l'obbligo di aprire una **partita IVA** ed emettere fattura, ma comunque si è obbligati a rilasciare una ricevuta nella quale indicare che si tratta di vendita occasionale e dichiarare il ricavato nella dichiarazione dei redditi annuale.

Ciò detto, l'apertura della **partita IVA**, vuoi come professionista, prestatore di servizi, vuoi come società, ditta individuale è da preferire ad altre possibili strade anche solo per un discorso di carattere amministrativo, gestito il quale, in fase di apertura, segue un suo regime in automatico in base alle opzioni scelte (**forfetario**, **semplificato**, **ordinario**).





## MINI GUIDE PER ORIENTARSI

### Come e quando aprire la partita IVA

Diversamente, in caso di attività senza **partita IVA**, si dovrebbe comunque monitorare il flusso dei ricavi e, superati quelli di legge, applicare in autonomia aliquote fiscali e previdenziali, senza contare su automatismi dichiarativi e contabili, una vera fatica, che espone a errori e rischi di sanzioni ed iscrizioni d'ufficio, incompatibili con la realizzazione di qualsiasi sogno imprenditoriale.

### Perché avere la partita IVA

La **partita IVA**, un po' come il codice fiscale, ci identifica attraverso un codice numerico di 11 cifre, che affianca all'identità della persona fisica, del comune cittadino residente in Italia, anche quella "professionale" o imprenditoriale.

L'apertura della **partita IVA**, infatti, consente e legittima lo svolgimento di attività, classificabili secondo il codice ATECO, da parte di soggetti, persone fisiche o giuridiche, che diventano anche operatori economici e/o commerciali.





## MINI GUIDE PER ORIENTARSI

### Le collaborazioni autonome con partita IVA

L'attività del **collaboratore autonomo con partita IVA** trova il proprio fondamento giuridico nel contratto d'opera definito dall'**art. 2222 del codice civile**.

Si può parlare di prestazioni d'opera (che comprendono anche le consulenze professionali) nelle ipotesi in cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il prestatore d'opera svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione della prestazione, senza alcun coordinamento con l'attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale.

La prestazione d'opera, pertanto, si caratterizza per:

- ❖ **Assenza di vincoli di orario;**
- ❖ **Libertà nelle scelte delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;**
- ❖ **Raggiungimento di un risultato;**
- ❖ **Compenso determinato in funzione delle opere eseguite e del servizio reso e privo quindi del carattere della periodicità;**
- ❖ **Assunzione del rischio economico da parte del prestatore di lavoro;**
- ❖ **Unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l'assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale.**

[sni.unioncamere.it](http://sni.unioncamere.it)

4



UNIONCAMERE



SERVIZIO NUOVE IMPRESE  
La piattaforma delle Camere di Commercio



## MINI GUIDE PER ORIENTARSI

### Le collaborazioni autonome con partita IVA

Pur non essendo obbligatoria la forma scritta, generalmente si procede alla compilazione di un “ordine di lavoro” o “contratto di prestazione d’opera”, sottoscritto dalle parti.

#### Aspetti fiscali

La prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo della partita IVA è convenzionalmente definita “**partita IVA individuale**”.

Dal momento in cui si apre la **partita IVA**, per ogni prestazione effettuata occorre emettere fattura che, oltre al compenso pattuito, deve recare l’indicazione della rivalsa IVA e della ritenuta d’acconto IRPEF.

I redditi dei lavoratori con **partita IVA** sono classificati fiscalmente come redditi di lavoro autonomo e sono tassati in sede di dichiarazione dei redditi secondo il principio di acconto e saldo, applicando le aliquote progressive vigenti per scaglioni di reddito.

Il titolare di **partita IVA**, inoltre, è obbligato alla registrazione delle fatture su appositi registri, alla liquidazione trimestrale e/o mensile dell’IVA, nonché alla relativa liquidazione annuale.





## MINI GUIDE PER ORIENTARSI

### Le collaborazioni autonome con partita IVA

#### Aspetti previdenziali

Il collaboratore autonomo con **partita IVA** è obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, salvo che eserciti un'attività che preveda l'iscrizione ad un albo o ad un ordine provvisto di cassa previdenziale specifica.

E' prevista una riduzione dell'aliquota dovuta per i titolari di pensione e per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

La contribuzione è a totale carico del lavoratore con **partita IVA**, che ha la possibilità di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.

### Novità introdotta dalla riforma

**Ulteriore novità della riforma Fornero in materia di collaborazioni con partita IVA:** se resa in regime di partita IVA ed in condizioni di **monocommittenza**, la prestazione d'opera ha spesso costituito per i committenti un facile strumento di elusione delle norme di tutela del lavoro dipendente, mascherando veri e propri rapporti di lavoro subordinato, oltre a diventare sostitutiva di forme contrattuali divenute nel tempo più onerose (*ad esempio: le collaborazioni a progetto*).



## MINI GUIDE PER ORIENTARSI

### Novità introdotte dalla riforma

Uno degli obiettivi dichiarati della riforma del mercato del lavoro voluta dall'allora Ministro E. Fornero è proprio la lotta contro l'utilizzo elusivo delle collaborazioni rese da titolari di **partite IVA**.

Sulle **partite IVA** la riforma impone la stretta di una presunzione relativa ("salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente"), che può comportare la trasformazione del rapporto in una collaborazione coordinata e continuativa (collaborazione a progetto) o addirittura, se l'attività non è riconducibile ad un progetto specifico, in un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato. L'art.1, comma 26, della L. 92/2012 introduce l'art. 69 bis del D.Lgs. n.276/2003, secondo il quale la presunzione de quo, stante anche le modifiche apportate dall'art. 46 bis della L.134/2012, che ha convertito con modificazioni il D.L. 83/2012, opera quando ricorrono almeno due dei seguenti presupposti:

- ❖ **che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad otto mesi annui per due anni consecutivi;**
- ❖ **che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;**
- ❖ **che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.**







## MINI GUIDE PER ORIENTARSI

### Novità introdotte dalla riforma

Il primo requisito è la durata della prestazione, che non può essere complessivamente superiore ad otto mesi annui per due anni consecutivi. Qui il legislatore, usando l'avverbio complessivamente, consente il cumulo di più periodi nell'anno. Per quanto concerne invece il requisito economico, che pure deve ricorrere per due anni solari consecutivi, sorge la difficoltà per il datore di lavoro di verificare in corso d'anno la posizione fiscale del collaboratore.

Pertanto il committente prima di sottoscrivere un contratto di collaborazione con un titolare di **partita IVA** dovrà acquisire d'ora in poi un'attestazione del lavoratore riguardante il reddito che egli presume di produrre nel periodo d'imposta.

Il terzo presupposto consiste nella disponibilità del collaboratore di una sede stabilmente assegnata, anche se non esclusiva.

Giova tuttavia evidenziare che la stretta della riforma sui contratti di collaborazione con **partita IVA** è di ridotta portata applicativa, essendo stata ammorbidita da alcune previsioni normative che escludono la presunzione legale quando la prestazione presenta i seguenti requisiti:

- ❖ **sia qualificata per competenze teoriche di grado elevato o per rilevanti esperienze;**
- ❖ **sia svolta da un soggetto con un reddito minimo annuo da lavoro autonomo pari a circa Euro 18.000** (non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile della Gestione Commercianti ossia a  $1,25 \times 14.930$ );
- ❖ **sia resa nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.**





## MINI GUIDE PER ORIENTARSI

### Novità introdotte dalla riforma

Con riguardo, in particolare, al primo requisito, che attiene alle competenze teoriche o di capacità professionali, è difficile immaginare che il committente si possa avvalere della collaborazione di un professionista che non abbia maturato una significativa esperienza nel settore di specifica competenza.

La presunzione legale di cui trattasi, inoltre, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della L.92/2012 (18 luglio 2012). Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, la presunzione opera solo dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della citata legge.

